

DECISIONE N. 2/85 DEL COMITATO MISTO CEE—FINLANDIA

del 10 dicembre 1985

che completa gli allegati II e III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa con l'aggiunta di regole alternative di percentuale per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che le regole di origine contenute nel protocollo n. 3 hanno nella pratica fatto sorgere difficoltà per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, in seguito denominata NCCD; che è necessario semplificare queste regole a causa dell'interdipendenza dei settori industriali della Comunità economica europea e della Finlandia ed in considerazione del carattere di reciprocità e del mutuo interesse del libero scambio tra la Comunità economica europea e la Finlandia;

considerando che è auspicabile prevedere regole semplificate che abbiano globalmente lo stesso effetto delle regole esistenti; che, potendo, nondimeno, queste regole semplificate avere un effetto più restrittivo nel caso di taluni prodotti, è necessario prevedere che esse vengano applicate in alternativa a quelle esistenti;

considerando che le più semplici regole alternative sono regole di percentuale identiche per gli elenchi A e B; che le percentuali scelte devono variare in funzione dei prodotti per prevenire qualsiasi alterazione globale dell'effetto economico;

considerando che è preferibile, per ragioni di chiarezza, raggruppare, per gli elenchi A e B, tali regole alternative di percentuale in due elenchi di prodotti in funzione della regola di percentuale applicabile;

considerando che è necessaria una clausola di salvaguardia per evitare che l'effetto delle regole alternative causi o minacci di causare un pregiudizio grave ai produttori dell'una o dell'altra parte contraente;

DECIDE:

Articolo 1

1. Gli elenchi A e B contenuti negli allegati II e III del protocollo n. 3 sono completati con l'aggiunta delle regole seguenti:

- a) il carattere di prodotto originario è conferito ai prodotti indicati nell'elenco I qui allegato mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, nei quali siano incorporati prodotti non originari il cui valore non superi il 40 % del valore del prodotto finito;
- b) il carattere di prodotto originario è conferito ai prodotti enumerati nell'elenco II qui allegato mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, nei quali siano incorporati prodotti non originari il cui valore non superi il 30 % del valore del prodotto finito.

Tuttavia per alcuni prodotti si applicano una percentuale meno elevata e/o condizioni particolari.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 si aggiungono alle regole contenute negli elenchi A e B e non le sostituiscono.

3. L'esportatore può decidere di avvalersi delle regole del paragrafo 1 oppure, a titolo alternativo, di applicare le altre regole contenute negli elenchi A e B. Tuttavia le regole definite al paragrafo 1 sono applicabili ad un prodotto determinato solo in alternativa, e non in aggiunta, alle regole contenute in tali elenchi.

Articolo 2

Se risulta che, per effetto delle regole alternative, un prodotto è importato nel territorio di una parte contraente in quantità talmente accresciute ed a condizioni tali da causare o minacciare di causare pregiudizio grave ai produttori della parte contraente interessata di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, la parte contraente può sospendere l'applicazione delle regole alternative per questo prodotto.

Tale decisione è senza indugio notificata al Comitato misto con tutte le necessarie informazioni. Senza pregiudizio delle misure conservative prese, il Comitato misto esaminerà senza indugio la situazione per trovare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1986.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1985.

Per il Comitato misto

Il Presidente

H. DE LANGE

ALLEGATO I

ELENCO I

Prodotti finiti ai quali si applica la regola del 40 % di cui all'articolo 1, lettera a)

Prodotti ottenuti	
N. della voce della NCCD	Designazione
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, anche incorporate alle loro caldaie
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spo-liere) e per aspare le materie tessili
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine, escluse le macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con motore; aghi per macchine da cucire
ex 84.41 (*)	Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con motore
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci 84.49 e 84.50
84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce 84.49
84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili
84.48	Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci da 84.45 a 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; porta-utensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

(*) Almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) deve essere costituito da prodotti «originari» e i meccanismi di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig zag devono essere prodotti «originari».

Prodotti ottenuti	
N. della voce della NCCD	Designazione
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [duplicatori elettrografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.]
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione, esclusi i prodotti della voce 86.10
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditor; gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci da 87.01 a 87.03 incluso, con motore
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore
87.11	Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci da 87.09 a 87.11 incluso
88.01	Aerostati
88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri ornitotteri, ecc.); rotochutes
88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci 88.01 e 88.02

Prodotti ottenuti	
N. della voce della NCCD	Designazione
CAPITOLO 89	NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE
90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre
90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce 90.14
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci 91.04, 91.08, 91.09, 91.10 e 91.11
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi strumenti e apparecchi esclusi i prodotti della voce 92.11 e i supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe della voce 92.12

ALLEGATO II

ELENCO II

Prodotti finiti ai quali si applica la regola del 30 % di cui all'articolo 1, lettera b)

Prodotti ottenuti	
N. della voce della NCCD	Designazione
84.01 ⁽¹⁾	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
84.02	Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida), e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche
84.08 ⁽¹⁾	Altri motori e macchine motrici
84.10 ⁽¹⁾	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
84.11 ⁽²⁾	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili
84.13	Brucciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11
84.15 ⁽¹⁾	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalla macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti, per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; macchine e apparecchi per lavare il vasellame
84.20 ⁽¹⁾	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

⁽¹⁾ La regola di percentuale applicabile è del 25 %.⁽²⁾ Per le pompe rotative amovibili la regola di percentuale applicabile è del 25 %.⁽³⁾ Per i ventilatori e simili la regola di percentuale applicabile è del 25 %.

Prodotti ottenuti	
N. della voce della NCCD	Designazione
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce 84.23
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette «scrapers» ecc.); battipali, spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce 87.03
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce 84.29
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli

Prodotti ottenuti	
N. della voce della NCCD	Designazione
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento di tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce 84.41
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia
84.44	Laminatori, treni di laminazione e cilindri di laminatoi
84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano
84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili), riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 84.51 a 84.54 incluso
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
84.57	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per monetare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili
84.58	Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tipi ed altri recipienti simili
84.62 ⁽¹⁾	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)
ex Capitolo 85 ⁽²⁾ ⁽³⁾	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci da 85.23 a 85.28

⁽¹⁾ La regola di percentuale applicabile è del 25 %.

⁽²⁾ Per le voci 85.14 e 85.15 la regola di percentuale applicabile è del 25 % e il valore dei transistori «non originali» utilizzati non deve superare il 3 % del valore del prodotto finito.

⁽³⁾ Per i semiconduttori e microstrutture elettroniche, voci ex 85.21, la regola di percentuale applicabile è del 25 %.

Prodotti ottenuti	
N. della voce della NCCD	Designazione
86.10	Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci da 87.01 a 87.03 incluso, comprese le cabine
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci da 87.01 a 87.03 incluso
87.07	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati
87.09 ⁽¹⁾	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta presentate isolatamente
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati
88.04	Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati
ex Capitolo 90 ⁽²⁾	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici, esclusi i prodotti delle voci 90.01, 90.02, 90.04, 90.23, 90.24, 90.27, 90.28 e 90.29
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria
91.09	Casse per orologi della voce 91.01 e loro parti
91.10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
91.11	Altre forniture di orologeria
92.11 ⁽³⁾	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione
ex 92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe

⁽¹⁾ Per i motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, la regola di percentuale applicabile è:
 — del 20 % per cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³,
 — del 25 % per cilindrata superiore a 50 cm³.

⁽²⁾ Per le voci 90.17 e 90.18 la regola di percentuale applicabile è del 25 %.

⁽³⁾ Per i fonografi elettrici la regola di percentuale applicabile è del 25 %.